

A.N.P.A.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALE E DELL'AMBIENTE

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO



CENTALLO 2021

TITOLO II – FINALITA' E SCOPI

Articolo 4 - Finalità e scopi

L'A.N.P.A. OdV è un'organizzazione di volontariato ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e s.m.i. e come tale non ha fine di lucro neanche indiretto, persegue il raggiungimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- c) Interventi e prestazioni sanitarie;
- d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Prevalentemente l'Associazione svolge attività in favore degli animali e dell'ambiente ed agisce nei limiti del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 con particolare riferimento alle seguenti attività:

- Dare un nuovo impulso all'azione del volontariato nell'attività di protezione degli animali. Stimolando gli organi centrali e periferici nell'adempimento dei doveri che loro competono e controllarne l'attività al fine di impedire eventuali atti e comportamenti contrari alla legge, nonché confederarsi con le altre Associazioni per stimolare l'operatività nell'assolvimento dei fini istituzionali di ognuno;
- Adottare tutte le iniziative al fine di promuovere l'ulteriore accrescimento delle strutture pubbliche e private e perseguire con tutti i mezzi forniti dalla Legge e dallo Statuto, i dirigenti, i funzionari ed i soci che dovessero rendersi responsabili di atti e comportamenti contrari alla legge e comunque lesivi dei diritti degli animali e della tutela dell'ambiente.

Nello specifico l'Associazione intende:

- a) Provvedere alla protezione degli animali e dell'ambiente nel quale vivono;
- b) Svolgere efficace propaganda di sana zoofilia;
- c) Vigilare sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- d) Assumere, per la divulgazione dei principi di sana zoofilia e di pratica zootecnica, tutte le iniziative che siano compatibili con la funzione propria dell'Associazione e non interferiscono nella sfera di attività di altri Enti e Uffici;

- e) Valorizzare e promuovere interventi di tutela del territorio, promuovendo una maggiore conoscenza degli animali e dei vegetali e delle interazioni tra di essi e l'ambiente in cui vivono;
- f) Promuovere il perfezionamento della legislazione attinente alla materia di propria competenza;
- g) Collaborare con le Autorità centrali e locali nella soluzione di problemi che abbiano riflessi nel campo della protezione degli animali e dell'ambiente;
- h) Curare l'istituzione di locali di assistenza e di ricovero per gli animali domestici;
- i) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quella precedente, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento dello scopo sociale;
- j) L'organizzazione di volontariato può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso;
- k) L'A.N.P.A. "OdV" potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalente rispetto alle prime.

Al fine di svolgere le proprie attività prevalentemente a favore di terzi, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei proprio aderenti.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con altri Enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto legislativo 117/2017.

Su delibera dell'Assemblea nazionale dei soci, l'Associazione può aderire ad altre associazioni, fondazioni od enti che, senza fini di lucro, perseguano le stesse finalità.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità solidaristiche, senza distinzione di sesso, religione, etnia, cultura, nazionalità, classe sociale e pensiero politico.

L'Associazione non ha fine di lucro ed è apartitica.

Marcella Chiappa
Giovanna
+ tutti i familiari
Colombo
Domenico
Sella
Marta
Paola
Lidia
Pamella
Lidia

TITOLO III – SOCI

Articolo 5 – Soci

Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Il numero dei soci non deve essere inferiore a 7 persone.

Sono soci coloro che, avendo compiuto il 15° anno di età, condividono le finalità dell'Associazione, che versino la quota associativa annua, periodicamente stabilita, anche a mezzo di regolamento interno, dal Consiglio Direttivo e che vale per l'anno legale in cui è versata.

Ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, le quote associative sono intrasmissibili, il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in casi di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Tutti i soci devono accettare e condividere quanto indicato nel presente Statuto. I soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime siano emanate dagli organi dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i.

Ogni forma di rapporto economico con l'Odv derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

L'Odv ha l'obbligo di assicurare i soci che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 7 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, sospensione, esclusione o decesso.

Nel primo caso il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel secondo caso, il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il Socio che:

- a) Non ha versati la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento;
- b) Non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

- a) Non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di Statuto;
- b) Svolge attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- c) Lede l'immagine dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro sistema di comunicazione che consenta il riscontro dell'avvenuta ricezione. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Consiglio Direttivo per esporre in tale sede le proprie ragioni.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

TITOLO IV – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 8 – Patrimonio

Il patrimonio sociale utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

1. Eventuale fondo di dotazione iniziale;
2. Eventuali beni mobili e immobili;
3. Eventuali donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

Articolo 9 – Entrate

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. Quote associative;
2. Eventuali redditi del patrimonio;
3. Eventuali contributi dello Stato, di enti o privati;
4. Eventuali contributi di organismi internazionali;
5. Eventuali oblazioni, donazioni, lasciti, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
6. Manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
7. Ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Marcella Ilerpa
Serafini
Fatti
Favilla
Celentano
D'Amico
Mancini
Pellegrini
Rinaldi

Articolo 10 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio annuale riferito a tale data è predisposto dal Consiglio Direttivo, esaminato e approvato dall'Assemblea dei soci ed è corredato dalla relazione del Presidente.

Deve essere altresì predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni esercizio un bilancio di previsione per l'esercizio in corso. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Qualora il bilancio di fine anno evidenzia un avanzo di gestione, esso deve essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione, descritte nel presente Statuto, o ad altre attività ad esse direttamente connesse.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art.8, comma 3 del D.Lgs n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente – art.13 e 87 D. Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nei casi previsti dall'art.14 del D.lgs. n.117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

TITOLO V – ORGANI ASSOCIATIVI**Articolo 11 – Organi associativi**

La struttura organizzativa dell'Associazione si articola come segue:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario.

Articolo 12 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli soci. In regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta.
4. La delega va rilasciata per iscritto ad altro Delegato che non può ricevere più di tre deleghe per la medesima assemblea.
5. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/ telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, oppure ne è fatta richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'assemblea può eleggere un segretario.
10. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Il verbale, verrà trascritto sul libro dei verbali.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'Associazione.
E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 13 – Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e di quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 117/2017;
 - b. discute e ne approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sulla esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in casi di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
 - m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'Art.6 comma 4 dello Statuto;
 - n. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art.4 comma I, del presente Statuto;
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro dei verbali tenuto dal Segretario.

Articolo 14 – Assemblea straordinaria dei soci

1. L'Assemblea straordinaria è convocata secondo le modalità previste dall'Art.12 dello Statuto.

- 10
2. L'Assemblea straordinaria delibera, lo scioglimento dell'Odv e la devoluzione del patrimonio, con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
 3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci fra i soci. I consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
3. In caso di morte, dimissione o esclusione di Consiglieri prima della cadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente, o in caso di assenza di questi ultimi od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.
5. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
6. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
8. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del registro unico nazionale del Terzo Settore.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- b. redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art. 4 del presente Statuto;
- g. ha facoltà di demandare ad uno o più consiglieri o ai soci lo svolgimento di determinati incarichi;
- h. ha facoltà di assumere eventuale personale dipendente;
- i. ha facoltà di costituire Comitati a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Articolo 16 – Riunioni consiliari

1. Il Consiglio Direttivo si raduna ogni 4 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti del Consiglio stesso.
2. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
3. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
6. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 17 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

In casi di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto.

In particolare il Presidente si preoccupa:

- a. di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e sovrintendendo a tutte le attività dell'Associazione;
- b. ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;
- c. in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 18 – Segretario e tesoriere

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
3. Il Segretario verifica il pagamento delle quote associative e provvede al rinnovo o al tesseramento di nuovi soci.
4. Il Segretario tiene i libri dei verbali, libro soci, libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.
5. Il Segretario cura l'invio e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale.
6. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili, nonché alla predisposizione del bilancio dell'Associazione.

Articolo 19 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'Art.9 del D.Lgs n.11/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art.45, comma del D.Lgs n.117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Parilli
Colli

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività dal registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 20 – Libri dell'Associazione

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

1. Il libro degli associati;
2. Il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
3. Il libro dei verbali dell'Assemblea Soci e del Consiglio Direttivo

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

TITOLO VI – NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 21 – Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste del codice civile, dal D.Lgs. n.117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché' dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Il Segretario
(CLAUDIO RAVANELLI)

Ravelli

Claudio

Il Presidente

(MARCELLA TROGNA)

Marcella Trogna

Fatti Finelli

Chorbe Tono

Paola Trogna

Roberto Trogna

Sereni Trogna

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

92007510040

NATURA GIURIDICA

13 - ORGANIZZAZIONI SENZA PERSONALITA', ESCLUSE LE COMUNIONI

DENOMINAZIONE

A.N.P.A./ASSOC. NAZ. PROTEZIONE ANIMALI E AMBIENTE-SEZIONE DI CENTALLO-ODV

TIPO ATTIVITÀ

960904 - SERVIZI DI CURA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA F.LLI VITTINO 13

C.A.P.

12044

COMUNE

CENTALLO

PROV.

CN

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

MGNMCL71D58D205M

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

MOGNA MARCELLA

DATA 13/08/2021

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT CUNEO

3 2340 25/06/2021

0,00 TSY21L002340000LC
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TSY



VERBALE N° 2
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

A.N.P.A. SEZIONE DI CENTALLO

Del 28 maggio 2021

Il giorno ventotto del mese di maggio dell'anno 2021 alle ore 20,30 si è riunita in seconda convocazione in rispetto delle disposizioni anti covid-19 in vigore per emergenza da pandemia, in remoto tramite la piattaforma Meet (ai sensi del combinato disposto del D.L. 18/2020 e del DPCM 18 ottobre 2020) l'Assemblea Ordinaria e a seguire Straordinaria 2021 dei soci A.N.P.A Sezione di Centallo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

in via ordinaria

- 1. approvazione del bilancio e rendiconto della situazione 2020**
- 2. varie ed eventuali**

in via straordinaria

- 3. adeguamento dello Statuto alla riforma del terzo settore (D.lgs 03/07/2017 n.117)**
- 4. varie ed eventuali**

La signora Marcella Mogna in qualità di Presidente dell'Associazione A.N.P.A. Sezione di Centallo, dopo aver constatato che al giorno 27 maggio 2021 alle ore 6,00 , la prima convocazione è andata deserta, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione. Funge da Segretario il signor Ravanelli Claudio.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega degli associati.

PRESENTI:

MOGNA Marcella

RAVANELLI Claudio

DELL'OCA SALVATORI Giulia Maria

DUTTO Daniela
ROASIO Serena
COLOMBANO Ivano
CIVALLERI Lionel
FAVOLE Luigina
FAVOLE Bruna
TORTONE LUCIANA
FERRUA Pierangelo
DOGLIANI Paola
SOBRERO Silvano
PANERO Maria
PANERO Elisa
QUAGLIA Saritha
PEIROTTI Davide
PALLADINI Graziella

DELEGHE

MAZZIOTTA Sofia

SABA Angela

Assemblea ordinaria

1. Dopo una breve relazione sulle attività svolte dell'Associazione, il Presidente illustra la situazione finanziaria dell'Associazione, riconoscendo che i conti sono tenuti in ordine e facilmente tracciabili. L'assemblea, dopo discussione e analisi, all'unanimità

delibera

di approvare il bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 (allegato al presente verbale) come predisposto dal Consiglio Direttivo.

2. Considerando che non vi sono richieste da parte dei presenti, l'assemblea ordinaria viene dichiarata conclusa alle ore 20.55.

Assemblea straordinaria

3. La Presidente riprende la parola e comunica all'assemblea di aver ricevuto dal Presidente nazionale avvocato Bacci Romano lo Statuto Nazionale A.N.P.A. adeguato ai sensi del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore) e ne dà lettura. Comunica inoltre di aver redatto lo Statuto della Sezione di Centallo adeguandolo alla normativa vigente, ne dà lettura e ne distribuisce una copia a tutti i partecipanti.

L'assemblea

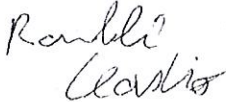
delibera

di approvare all'unanimità.

4. Il Presidente dà atto che non vi è nulla altro da discutere o deliberare, e risultando esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 21,45 la riunione viene sciolta.

Il Segretario

Claudio Ravanelli



Il Presidente

Marcella Mogna

